Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 94.

Concessione ai partigiani combattenti, di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giu-

stizia, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le proposte per la concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Dette Commissioni, se ritengano le proposte stesse meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Commissione di secondo grado istituita ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.

Ai fini delle promozioni, degli avanzamenti e dei trasferimenti di cui al primo comma, la Commissione di secondo grado esercita le attribuzioni delle Commissioni previste dalle vigenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di decisione spettante al competente Ministro, il quale provvede uditi gli organi competenti del suo Ministero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO — SCOCCIMARRO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 93. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Rettifica del decreto luogotenenziale 8 marzo 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al piroscafo « Rovigno ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 8 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1946, registro n. 4, foglio n. 161, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale 8 marzo 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al piroscafo « Rovigno » le parole « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 » sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 del 12 settembre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1946
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 295.

(2777)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1946.

Ripristino dell'ora solare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1946, relativo allo spostamento dell'ora solare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 75, con il quale viene delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre l'adozione dell'ora legale ed il ripristino di quella solare;

Decreta:

Art. 1.

Dalle ore 2 del giorno 6 ottobre 1946 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore 2-*bis*.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1946

DE GASPERI

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Autorizzazione alla concessione dello svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, pel secondo semestre del corrente anno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico;

Visto il decreto Ministeriale n. 10944 del 31 gennaio 1946, con il quale venne determinato il numero delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza che potevano essere permesse durante l'anno 1946 da ciascuna Intendenza di finanza nel territorio nazionale, sul quale è riassunto dal Governo italiano l'esercizio di tutti i poteri dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare le Intendenze di finanza sottoelencate a concedere, per il 2° semestre dell'anno 1946 lo svolgimento in soprannumero di altre lotterie, tombole e pesche di beneficenza;

Visto l'art. 81 del regolamento sui servizi del lotto;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate sono autorizzate a concedere, durante il secondo semestre del corrente anno, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza di cui all'art. 40 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZE DI FINANZA	Numero di lotterie da autorizzare	Numero delle tombole	Numero delle pesche o banchi di beneficenza
Agrigento	—	—	2
Alessandria	—	—	5
Ancona	4	3	3
Aosta	—	—	2
Apuania	—	—	2
Arezzo	—	2	1
Ascoli Piceno	3	7	3
Asti	2	—	3
Avellino	—	—	1
Bari	—	—	2
Belluno	—	—	2
Benevento	1	—	1
Bergamo	—	—	4
Bologna	3	—	4
Bolzano	—	—	1
Brescia	2	—	4
Brindisi	—	—	1
Cagliari	4	—	2
Caltanissetta	1	—	—
Campobasso	—	—	1
Caserta	—	—	2
Catania	—	1	1
Catanzaro	—	—	2
Chieti	—	2	4
Como	—	—	2
Cosenza	—	—	4
Cremona	—	—	4
Cuneo	—	—	4
Enna	—	—	1
Ferrara	2	4	1
Firenze	3	1	4
Foggia	—	—	1
Forlì	1	—	1
Frosinone	2	7	2
Genova	2	—	2
Grosseto	2	2	6
Imperia	—	—	1
L'Aquila	2	2	5
La Spezia	—	1	1
Lecce	1	1	1
Latina	2	3	5
Livorno	2	4	2
Lucca	1	2	2
Macerata	2	10	—
Mantova	4	4	2
Matera	1	2	1
Messina	2	2	2
Milano	4	—	2
Modena	3	—	2
Napoli	4	—	6
Novara	—	—	4
Nuoro	—	—	—
Padova	2	5	2
Palermo	3	2	2
Parma	2	2	3
Pavia	2	2	4
Perugia	4	3	6
Pesaro	2	2	4
Pescara	2	2	3
Piacenza	2	1	2
Pisa	1	4	2
Pistoia	2	3	2
Potenza	1	1	1
Ragusa	—	—	1
Ravenna	2	2	2
Reggio Calabria	2	—	1
Reggio Emilia	2	—	1
Rieti	3	3	5
Roma	5	40	8
Rovigo	—	3	2
Salerno	2	2	2
Sassari	1	1	3
Savona	—	—	6
Siena	2	—	2
Siracusa	1	1	1
Sondrio	1	1	1
Taranto	1	1	1
Teramo	4	7	5
Terni	5	10	10
Torino	3	2	6
Trapani	—	—	6
Trento	1	1	1
Treviso	2	1	3
Udine	2	1	3
Varese	2	—	6
Venezia	3	3	2
Vercelli	3	2	2
Verona	4	1	4
Vicenza	6	6	2
Viterbo	6	15	8

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Aumento del 70 % dei compensi di noleggi.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, e successive proroghe;

Considerata la necessità ed equità di rivedere i compensi di noleggio a tempo stabiliti per le navi già noleggiate alla data dell'armistizio e per il periodo di validità dei contratti stessi, in seguito alle intervenute rilevanti modificazioni su quasi tutte le voci di spesa che formano il nolo ed in ottemperanza alla clausola contrattuale che stabilisce che i compensi sieno « riveduti qualora il trattamento dell'equipaggio subisca una variazione pari o superiore a 20 % »;

Sentito il parere favorevole del Ministero del tesoro (nota n. 132772 del 15 giugno 1946);

Tenuti presenti anche gli aumenti praticati per il naviglio requisito;

Decreta:

A decorrere dal 9 settembre 1943 ore 0, i compensi spettanti in forza di contratti di noleggio a tempo in vigore alla data dell'armistizio e per tutto il periodo di loro validità, ivi compresi i noli ridotti dovuti agli armatori per danni derivanti da azione o causa di guerra stabiliti dai contratti stessi, sono aumentati del 70 % (settanta per cento).

La relativa spesa farà carico al capitolo 137 R. P. dell'esercizio 1946-1947 e corrispondenti degli esercizi futuri e sarà impegnata all'atto della liquidazione dei compensi di noleggio di ogni singola nave.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1946

(2762) *Il Ministro*: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1944, col quale il dott. Bruno Giordano è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Angelo Mastroberardino;

Decreta:

Il dott. Angelo Mastroberardino, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale, in sostituzione del dott. Bruno Giordano.

Roma, addì 3 settembre 1946

(2727) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1946.

Riconoscimento civile della parrocchia della SS.ma Trinità in località Dodici Morelli del comune di Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro numero 7, foglio n. 183, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 8 ottobre 1941 e 27 aprile 1943, con i quali fu eretta in parrocchia autonoma la chiesa sussidiale della SS.ma Trinità, in località Dodici Morelli del comune di Cento (Ferrara);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Ferrara, in data 10 agosto 1946, n. 13312, divisione I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto:

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale furono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 8 ottobre 1941 e 27 aprile 1943, relativi all'erezione in parrocchia autonoma della chiesa sussidiale della SS.ma Trinità, in località Dodici Morelli del comune di Cento (Ferrara).

Il Prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1946.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto per l'istruzione catechistica ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Zeminiana », con sede nel comune di Massanzago (Padova).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro numero 7, foglio n. 191, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto per la istruzione catechistica ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Zeminiana », con sede nella località omonima del comune di Massanzago (Padova), all'approvazione dello statuto relativo, ed al-

l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta dal sacerdote Bartolomeo Gerusalemme e dalla signora Angela Schievenin con atto n. 9826 di repertorio in data 22 dicembre 1942 per notar Roberto Galanti, in Treviso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Padova in data 15 giugno 1946, n. 10112, divisione I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto:

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto per la istruzione catechistica ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Zeminiana », con sede in località omonima del comune di Massanzago (Padova), fu approvato lo statuto relativo, ed autorizzato l'Ente ad accettare la donazione in premessa specificata.

Il Prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1946.

p. *Il Ministro*: CORSI

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939, successivamente modificato con decreto in data 9 dicembre 1941;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella seduta del giorno 8 luglio 1946;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso:

Il paragrafo 18 dell'art. 10 è modificato come segue:

« sulle operazioni, di importo superiore ad un milione di lire per ente o ditta o persona, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) dell'art. 46 e di cui all'art. 54 (agrarie e fondiarie) ».

L'ultimo comma dell'art. 48 è modificato come segue:

« a favore di uno stesso obbligato, con la sola sua firma senza altra garanzia, potranno concedersi contemporaneamente lo sconto di cambiali e di tratte non accettate e l'apertura di conti correnti garantiti da semplici chirografari, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di un milione di lire per ogni obbligato; la somma totale da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il 3 % dei capitali amministrati dalla Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 settembre 1946 - N. 192

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70 (1)

Rendita 3,50 % 1906	90,30
Id. 3,50 % 1902	84,15
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 5 % 1936	95,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,575
Id. 5 % convertiti 1951	96,35

(1) Dal giorno 6 agosto 1946 intendesi sempre 400,70

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in A. O., le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici, a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio stesso anno, registro n. 8, foglio n. 182, col quale in seguito all'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova, nel ruolo della carriera amministrativa con l'accantonamento di 34 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere messa subito a concorso a metà (e cioè 17) dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A*, del Ministero dei lavori pubblici.

Il concorso suddetto è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. I) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati.

Dovranno infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo di L. 16) da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 40° anno di età.

Tale limite è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che conseguirono promozioni straordinarie per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una università governativa, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università, quanto presso un istituto superiore;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) in data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente mensionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia di data anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente chiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima

che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo secondo, capo I, del citato regio decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che conseguano la idoneità ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Elementi di procedura civile.
2. Elementi di diritto e procedura penale.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
7. Nozioni di statistica tecnica e applicata.

Roma, addì 23 agosto 1946

Il Ministro: ROMITA

(2782)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.